

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5494 del 16/10/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06 L.R. 21/04. COMUNE DI FANANO. DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON CAPACITA' SUPERIORE A 10 TONNELLATE AL GIORNO SITO IN LOCALITA' CA' CAPPELLAIA COMUNE DI FANANO (MO). (RIF.INT. N. 111/00562780361) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5716 del 16/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO : D.LGS. 152/06 L.R. 21/04. COMUNE DI FANANO. DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON CAPACITA' SUPERIORE A 10 TONNELLATE AL GIORNO SITO IN LOCALITA' CA' CAPPELLAIA COMUNE DI FANANO (MO). (RIF.INT. N. 111/00562780361)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamata la Determinazione n. 34 del 04/02/2013 (e s.m. det. n.1659/16 e det. n. 3646/2017) con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al Comune di Fanano in qualità di gestore dell'impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.2 All. VIII parte seconda D.Lgs. 152/05) sito in Comune di Fanano, località Cà Cappellaia;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale all'AIA sopra richiamata, presentata in data 31/07/2017 assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 15278 del 31/07/2017 relativa alle seguenti richieste:

1. esclusione dalla procedura prevista per il “superamento dei livelli di guardia” di ferro e manganese e dei solfati poiché è altamente probabile la loro origine naturale.
2. eliminazione dalla procedura prevista per i marker della tempistica trimestrale. Il gestore afferma che la prescrizione “*Qualora dalle analisi effettuate nel corso dei monitoraggi sulle acque di falda, si verificano degli incrementi significativi di concentrazione di parametri e/o superamenti ripetuti dei limiti della tabella 2 “Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee” dell'Allegato 5 della parte quarta del D.Lgs. 152/06, questi dovranno essere ricercati con cadenza trimestrale*” risulta superata dalla procedura in caso di superamento dei livelli di guardia che prevede quanto segue:
“*Qualora rilevi per uno dei parametri indagati il superamento del livello di guardia per il parametri Marker o il superamento per gli altri parametri delle concentrazioni soglia di*

contaminazione (CSC) (da considerarsi alla pari di un "Livello di guardia"), di cui alla Tab. 2 allegato 5 del D.Lgs 152/2006 alla parte IV, dovrà procedere come segue:

- ripetizione della campagna, relativamente al parametro/parametri per cui si sono rilevati i superamenti entro 30 giorni dal ricevimento del certificato analitico, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente del fatto e della data in cui viene effettuato il nuovo prelievo e nel contempo verifica delle attività svolte e delle procedure gestionali adottate nelle giornate in cui si è verificato il superamento, al fine di individuarne la possibile fonte;

- se la campagna di monitoraggio successiva non conferma il superamento, il dato e le analisi svolte per individuarne la causa dovranno essere riportate nella relazione di esercizio.

- qualora si confermasse il dato riscontrato, dovrà eseguire un ulteriore controllo con le stesse modalità (entro 30 giorni e con comunicazione ad ARPA), presso tutti i punti previsti dal piano di sorveglianza e controllo ed eventualmente delineando un'ipotesi sulla possibile fonte che ha generato il problema e descrivendo le misure messe in campo per contenerlo".

Se si considerano almeno 15gg per avere i risultati delle prime analisi + 30gg per la ripetizione + 15gg per le analisi + 30gg per l'ulteriore ripetizione + 15gg per le analisi trascorrono circa 3 mesi dal 1° campionamento. Per tale motivo si richiede la cancellazione di tale prescrizione.

3. modifica della metodologia di campionamento. In riferimento alla metodologia di campionamento l'AIA prevede quanto segue: "La metodologia di campionamento da applicare è riferibile al documento EPA/540/S – 95/504 –Aprile 1996 "Procedure di campionamento delle acque di falda di tipo Low Flow (a bassa portata) e a minimo abbassamento del livello del pozzo". Dopo 3 anni di campionamenti si è potuto constatare che questa metodologia risulta poco adatta allo scopo sia per le caratteristiche dei pozzi (P4 di monte troppo piccolo per introdurre una pompa a bassa portata) che per gli scarsi spessori di falda captati (spessore di battente idrico variabile tra 2 e 4 metri nei piezometri di valle) che non hanno una produttività sufficiente a mantenere un livello costante durante l'emungimento anche a portate molto basse. Per tale motivo si chiede di procedere al campionamento con bailer che consiste sostanzialmente in un tubo aperto all'estremità superiore, e con una valvola a sfera all'estremità inferiore. In fase di discesa nell'elemento liquido, la valvola viene sospinta verso l'alto e mantenuta aperta dalla pressione del liquido. In fase di risalita è il peso del campione prelevato a mantenere chiusa la valvola, con la complicità della pressione esercitata dagli strati liquidi superiori attraverso l'apertura al vertice.

A tal proposito la scrivente ha richiesto un contributo istruttorio al Servizio Sistemi Ambientali di ARPAE pervenuto con prot. n. 17297/2017, nel quale si riporta che:

- in riferimento al punto 1: *“Si condivide quanto asserito dal Gestore in merito all’analisi effettuata sugli andamenti dei parametri marker C.O.D. ed Ammoniaca. Dalle elaborazioni grafiche è evidente che le concentrazioni dei due parametri indicatori rinvenuti in falda risultano significativamente inferiori a quanto rilevato nei percolati e che, pertanto, sulla base della valutazione esclusiva dei due analiti, si possa escludere un possibile inquinamento della falda da parte del percolato. Tale affermazione, però, non può essere considerata come unica giustificazione per una richiesta di esclusione, dalla procedura di superamento dei livelli di guardia, di Ferro, Manganese e Solfati. Come, infatti, citato nella richiesta inoltrata dal Gestore, l’esclusione dei parametri Ferro e Manganese dalla suddetta procedura, doveva essere motivata attraverso la redazione di una relazione idrogeologica specifica che attestasse l’origine dei suddetti metalli. L’analisi degli andamenti dei vari parametri rilevati in falda mostra un incremento dei valori di Conducibilità, così come delle concentrazioni di Ferro, a valle della discarica rispetto a quanto registrato a monte. Esaminando, tuttavia, i dati analitici del percolato non emerge una correlazione diretta che comproui, in modo univoco, una interferenza della discarica sulle acque sotterranee. Il Manganese, invece, si manifesta frequentemente in concentrazioni più elevate nel punto di monte rispetto a quanto registrato nei tre piezometri a valle, e nel percolato. Anche in questo caso, quindi, non è dimostrabile una correlazione diretta tra percolato e falda.*

Si esprime, pertanto, parere favorevole all’esclusione, dalla procedura di superamento dei livelli di guardia, dei parametri Ferro e Manganese. Qualora, tuttavia, i riscontri oggettivi futuri dovessero essere in antitesi a quanto finora osservato, dovrà essere rivalutata l’opportunità di effettuare ulteriori indagini sulla presenza dei due metalli.

Per quanto attiene i Solfati, non essendo ad oggi disponibili dati della presenza di Solfati nei percolati, si ritiene di non avere elementi conoscitivi sufficienti per poter escludere il parametro dall’applicazione della procedura di superamento dei livelli di guardia. Dalla lettura spaziale delle concentrazioni di Solfati in falda emerge un significativo incremento nel piezometro 1 rispetto al punto di monte. Essendo tale punto di controllo in prossimità della vasca del percolato, e comunque immediatamente a valle della discarica, non si può escludere una potenziale interferenza dell’impianto sulla falda. Nei due punti di controllo, posti più a valle (piezometro 5 e piezometro 6), le concentrazioni dei Solfati decrescono progressivamente allontanandosi dalla stessa discarica. Prima di giungere a valutazioni conclusive, si propone un congruo periodo di studio finalizzato a raccogliere informazioni sui tenori di Solfati presenti nei percolati della discarica di Fanano. Quindi il suddetto parametro dovrà essere implementato nello screening analitico del percolato ed analizzato oltre che nei controlli programmati, ogni qualvolta si manifesti un superamento della c.s.c. dei Solfati nel piezometro 1. Qualora le risultanze analitiche rilevassero nel percolato concentrazioni basse, tali da non poter essere correlate con quanto

rilevato in falda, l'indagine potrà essere sospesa, previo assenso della scrivente Agenzia. In caso contrario si valuteranno opportune indagini di approfondimento."

- in riferimento al punto 2: *"La dicitura presente in autorizzazione al punto D3.4 Monitoraggio e Controllo delle acque sotterranee che prescrive "Qualora dalle analisi effettuate nel corso dei monitoraggi sulle acque di falda, si verificano degli incrementi significativi di concentrazione di parametri e/o superamenti ripetuti dei limiti della tabella 2 "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee" dell'Allegato 5 della parte quarta del D.Lgs. 152/06, questi dovranno essere ricercati con cadenza trimestrale", non è da intendersi sostituibile con la procedura di superamento dei livelli di guardia, in quanto non considera solamente il superamento del livello di guardia o della c.s.c. (da considerarsi alla pari di un "Livello di guardia"), di cui alla Tab. 2 allegato 5 del D.Lgs 152/2006 alla parte IV, ma uno spettro più ampio di incrementi parametrici che possono manifestarsi anche senza superare la c.s.c stessa, oltre che contemplare parametri che non prevedono un limite normativo (ad es. Conducibilità elettrica o Cloruri). Si ritiene pertanto che tale richiesta non possa essere accolta."*

- in riferimento al punto 3: *"Si prende atto e si concorda sul fatto che la metodologia di campionamento delle acque sotterranee, prevista in autorizzazione, metodo EPA/540/S – 95/504 – Aprile 1996, sia poco rispondente alle caratteristiche delle acque sotterranee sottese al sito di indagine. Si esprime pertanto parere favorevole alla modifica della modalità di campionamento delle acque sotterranee, utilizzando campionatore bailer, anziché pompa low flow. Non si esclude l'eventualità che, nel tempo, applicando tale sistema di campionamento, senza effettuare preliminarmente uno spurgo, possano subentrare modifiche più o meno rilevanti al chimismo delle acque campionate. Si valuterà in corso d'opera la necessità di spurgare preliminarmente i piezometri."*

Ciò premesso per le motivazioni sopra riportate:

- si accoglie la richiesta di esclusione dalla procedura di superamento dei livelli di guardia dei parametri "Ferro" e "Manganese".
- non si accoglie la medesima richiesta per il parametro "Solfati".
- non si accoglie la richiesta di eliminazione dalla procedura prevista per i marker della tempistica trimestrale.
- si accoglie la richiesta di modifica della modalità di campionamento delle acque sotterranee, utilizzando campionatore bailer, anziché pompa low flow.

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della

Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 474/C a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con det. n. 34 del 04/02/2013 (e s.m. det. n.1659/16 e det. n. 3646/2017) al Comune di Fanano in qualità di gestore dell'impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.2 All. VIII parte seconda D.Lgs. 152/05) sito in Comune di Fanano, località Cà Cappellaia come di seguito indicato.

1. Al punto D3.4 Monitoraggio e Controllo delle acque sotterranee dell'Allegato I alla det. n. 34/2013 e s.m. la frase: *"A tal proposito per i parametri Ferro e Manganese, presenti in concentrazioni superiori alle CSC nelle acque sotterranee, per i quali non se ne esclude a priori una origine naturale, fintantoché non viene presentata relazione idrogeologica specifica da parte del Gestore che ne attesti l'origine, anche suddetti parametri dovranno essere soggetti alla procedura di superamento dei livelli di guardia"* è eliminata.

I parametri "Ferro" e "Manganese" non sono soggetti alla procedura di superamento dei livelli di guardia; qualora, tuttavia, i riscontri oggettivi futuri dovessero essere in antitesi a quanto finora osservato, dovrà essere rivalutata l'opportunità di effettuare ulteriori indagini sulla presenza dei due metalli.

2. Al punto D3.4 Monitoraggio e Controllo delle acque sotterranee dell'Allegato I alla det. n. 34/2013 e s.m., al capitolo "Metodologia di campionamento" è aggiunto: "E' altresì ammesso l'utilizzo del campionatore bailer, anziché pompa low flow".
3. Il gestore deve raccogliere informazioni sui tenori di Solfati presenti nei percolati della discarica di Fanano almeno sino al 31/12/2018. Quindi il suddetto parametro dovrà essere implementato nello screening analitico del percolato ed analizzato oltre che nei controlli programmati, ogni qualvolta si manifesti un superamento della c.s.c. dei Solfati nel piezometro 1. Qualora le risultanze analitiche rilevassero nel percolato concentrazioni basse, tali da non poter essere correlate con quanto rilevato in falda, l'indagine potrà essere sospesa, previo assenso della scrivente Agenzia. In caso contrario si valuteranno opportune indagini di approfondimento.

4. In riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale all'AIA sopra richiamata, presentata in data 31/07/2017 assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 15278 del 31/07/2017, per le motivazioni riportate in premessa:
 - non si accoglie la richiesta di esclusione dalla procedura di superamento dei livelli di guardia per il parametro "Solfati";
 - non si accoglie la richiesta di eliminazione dalla procedura prevista per i marker della tempistica trimestrale.
5. il gestore, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991, entro 90 giorni dalla data della presente è tenuto a prestare appendice alle garanzie finanziarie agli atti con riferimento al presente atto.

D e t e r m i n a i n o l t r e

- di stabilire che il presente provvedimento è valido fino al **29/10/2022** .
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 34/13 e s.m. per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto al Comune di Fanano;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRETTORE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr.ssa Barbara Villani



Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.